

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. dr. Giovanna Maria Rossi | Presidente rel. |
| 2. dr. Rosa B.Cristofano | Consigliere |
| 3. dr. Francesca R.Amarelli | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.1.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2668/2015 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

Inps, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli con cui elett.te domicilia in Napoli alla via De Gasperi n.55

APPELLANTE

E

Conte Paolina, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Santoro con cui elett.te domicilia in Caserta alla Via Tescione n.209 presso il suo studio

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato il 17-7-15 l'INPS impugnava la sentenza n.359/15 del 7.5.15 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva accolto la domanda proposta da Conte Paolina e dichiarate irripetibili le somme chieste in restituzione dall'INPS in quanto indebite. Sosteneva l'appellante che il primo Giudice aveva male interpretato l'art. 13, 2° comma, l. 412/91 e l'art.52 l.n.88/89 ritenendo irripetibile dall'Istituto quanto percepito dalla Conte e richiesto in restituzione .

Chiedeva quindi alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda .

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato .

In fatto,la Conte era titolare di due codici fiscali:con uno riceveva la pensione INPDAP,all'epoca altro soggetto rispetto all'INPS,e con l'altro riceveva la pensione SO di reversibilità dall'INPS.Unificati nel 2014 i due codici fiscali,l'Istituto appellante si è reso conto del superamento del requisito reddituale da parte della Conte per la percezione di pensione INPDAP e ha quantificato la somma percepita in più chiedendone la restituzione in quanto indebito

A fronte di detta comunicazione l'interessato ha affermato di non aver agito con dolo e quindi ha eccepito la irripetibilità delle somme,quindi, accettandole .

Il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la domanda della Conte e la sua tesi di mancanza di dolo.

Parte appellante ha dedotto a sostegno del gravame una non corretta applicazione dell'art.13 della l. n. 412/91 sulla base dei principi affermati dalla Suprema Corte in materia di indebito previdenziale.Va,a questo punto, richiamata la sentenza n. 1228 del 20-1-2011 della sezione Lavoro della Corte di



Cassazione, la quale ha statuito: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato”.

Mette conto ancora ricordare, sempre in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale, le più recenti sentenze della Suprema Corte n. 8281/15 e n.2739/16 .

Nel caso di specie l'indebito formatosi nell'anno 2014 è stato regolarmente comunicato dall'INPS.

Spettava non all'Inps ma alla Conte, attrice in primo grado, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione che l'Inps stava provvedendo a recuperare ovvero l'esistenza di un titolo che le consentisse di percepire per il periodo in contestazione entrambe le pensioni. Tanto non si è verificato nel caso di specie.

L'appello deve,quindi,essere accolto,ad eccezione della richiesta di condanna della appellata al pagamento della somma indebita - la cui quantificazione non è stata contestata - richiesta formulata per la prima volta in appello e,quindi,inammissibile.

Le spese del doppio grado vanno,infine,compensate integralmente in considerazione anche del parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Istituto.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e,per l'effetto,dichiarata la inammissibilità della richiesta di condanna formulata dall'INPS in questo secondo grado,in riforma della impugnata sentenza,rigetta la domanda proposta in primo grado da Conte Paolina;compensa integralmente le spese del doppio grado. Così deciso in Napoli, li 14.1.2019

Il Presidente est

Dr.ssa Giovanna Maria Rossi

Il presente provvedimento è stato redatto ai sensi del comma 9 octies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. modif., introdotto dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - in vigore dal 21 agosto 2015-, e sottoscritto con firma digitale dall' ante scritto magistrato in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.

